(Nn. 126-A e 707-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE LOCATELLI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (N. 126)

d'iniziativa del Senatore LEPORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1953

E

Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (N. 707)

d'iniziativa dei Deputati GASPARI, SELVAGGI, CECCHERINI, ROMITA, TURNATURI, ROSSI Paolo, BERTINELLI, PRETI, CASTELLARIN, COLITTO, SIMONINI, DE VITA, MAZZA

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1954 (*V.* Stampati Nn. **353, 319, 169**)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1954

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 1955

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — Ho avuto l'onore, nella seduta del 18 dicembre 1952, di riferire alla 1ª Commissione del Senato sulla proposta di legge Lepore.

La proposta fu allora approvata con lievi modificazioni.

Alla Camera passò con emendamenti che ne travisavano sostanzialmente i princìpi cui essa era informata e che comportarono in effetto il decadimento per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

In sostanza il progetto Lepore, che è stato — si noti — confortato dal parere recente e favorevole della 5ª Commissione, mira a mettere, su di un piede d'uguaglianza, i « trentanovisti » di ruolo e non di ruolo che « non furono squadristi ».

È un criterio chiaro e onesto di giustizia, che non si può respingere. Si tratta, in fondo, di regolarizzare un diritto già acquisito.

Successivamente, il 30 luglio 1954, in questa seconda legislatura, la prima Commissione della Camera ha approvato il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gaspari ed altri: « Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

Questa legge non è che l'integrazione del decreto 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

In quella seduta della prima Commissione della Camera (30 luglio 1954) l'onorevole Gaspari diceva: « La mia proposta di legge è la rielaborazione, con qualche adattamento per il tempo trascorso, della proposta di legge del senatore Lepore ».

Perciò appunto i due progetti di legge vennero esaminati insieme, ora, nelle due sedute della prima Commissione del Senato, tenute al 1° e al 3 dicembre 1954.

Al 1° dicembre la Commissione, in sede deliberante, dopo lunga discussione ha approvato la prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge Gaspari che dice: « Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo o di gruppo diverso da quello originario, sono applicabili le disposizioni di cui ai comma sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

Questa prima parte è stata dalla prima Commissione approvata.

L'articolo 1 del disegno di legge Gaspari prosegue poi: « esclusa tuttavia la possibilità di far valere l'anzianità prevista dal sesto comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868».

Questa aggiunta è stata soppressa.

La Commissione ha approvato un emendamento che richiama la disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge Lepore che è del seguente tenore: « e dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1953, n. 240 ».

A questo punto il Sottosegretario Lucifredi, a nome del Governo, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, ha chiesto la rimessione in Aula dei disegni di legge Gaspari e Lepore e il Presidente della prima Commissione ha fatto proseguire la discussione dei due disegni di legge in sede referente.

Nella seduta del 3 dicembre 1954 (in sede referente) la prima Commissione ha approvato il secondo comma dell'articolo 1, e il terzo del disegno di legge Lepore che sostituisce il terzo e il quarto comma del disegno di legge Gaspari, mentre ha respinto un articolo 1-*bis*, così formulato:

« Le disposizioni relative alle promozioni in soprannumero di cui all'articolo 13 della legge

5 giugno 1951, n. 376, sono anche applicabili, con i benefici di cui all'articolo 1 della presente legge, al personale che, in servizio nei ruoli organici prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 376, precede nella graduatoria dei vari gruppi e gradi dei singoli ruoli organici, il personale che verrà ad essere promosso in applicazione del citato articolo 1 della presente legge.

« Il numero dei promossi in base alle norme sopraindicate non potrà superare il numero dei posti disponibili al momento delle promozioni nei gradi VIII, IX e XI dei rispettivi gruppi *A*, *B*, *C*, dei ruoli organici delle Amministrazioni ».

Quindi, senza discussione sono stati approvati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge n. 707 comprensivi dei corrispondenti articoli del disegno di legge Lepore n. 126.

Ho l'onore quindi di proporre al Senato l'approvazione del testo definitivo così come fu formulato dalla prima Commissione.

LOCATELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE N. 126

—

Art. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo o di gruppo diverso da quello originario, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1953, n. 240.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora, in applicazione della citata legge n. 376, siano state effettuate promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B*, e XI di gruppo *C*, in virtù dell'articolo 13 della legge medesima, le promozioni conferite ai sensi del presente articolo saranno riportate alla data di decorrenza di quelle conferite per lo stesso grado e gruppo a norma dei predetti commi dell'articolo 13 della legge 5 giugno, n. 376, e tenendo conto della situazione dei ruoli organici alla medesima data.

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 707

(APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI).

—

Art. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo o di gruppo diverso da quello originario, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, esclusa, tuttavia, la possibilità di far valere l'anzianità prevista dal 6° comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora dopo l'entrata in vigore della citata legge siano state effettuate promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B*, e XI di gruppo *C*, in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima, le promozioni saranno riportate alla data di decorrenza di queste ultime per lo stesso grado e gruppo e tenendo conto della situazione dei ruoli organici alla stessa data, sempre che gli interessati possedessero a tale data l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli scrutini dopo tutti i candidati che hanno conseguita la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

Art. 2.

Identico.

TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(*Identico all'articolo 1 del disegno di legge n. 126*).

Art. 2.

Identico.

(*Segue disegno di legge n. 126*).

Art. 3.

Il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della succitata legge n. 376, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 4.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno, ed i dipendenti statali non di ruolo di quarta categoria in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, i quali dalla data predetta svolgono esclusivamente e permanentemente mansioni d'archivio o di copia e che, secondo l'ordinamento delle carriere nelle Amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo *C*, possono essere trasferiti a loro domanda, previo parere del Consiglio di amministrazione, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di terza categoria anche se non in possesso del titolo di studio. Il trasferimento ha decorrenza dal 1° marzo 1952 e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio stabilito dall'articolo 1, comma primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo *C*.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma possono chiedere di essere ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo *C* anche se non in possesso del titolo di studio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*Segue disegno di legge n. 707*).

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno, ed i dipendenti statali non di ruolo di quarta categoria in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, i quali dalla data predetta svolgono esclusivamente e permanentemente mansioni d'archivio o di copia o che, secondo l'ordinamento delle carriere nelle Amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo *C*, possono essere trasferiti a loro domanda, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di terza categoria anche se non in possesso del titolo di studio. Il trasferimento ha decorrenza dal 1° marzo 1952 e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1, commi primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo *C*.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma possono chiedere di essere ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo *C*, anche se non in possesso del titolo di studio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*Segue testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

(*Identico all'articolo 4 del disegno di legge n. 707*).

(*Segue disegno di legge n. 126*).

Art. 5.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo *C*, in applicazione dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può prescindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

(*Segue disegno di legge n. 707*).

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica anche nei riguardi degli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° maggio 1948, purchè la loro assunzione sia avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge.

Art. 7.

Il beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è concesso anche al personale che, in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, sia stato immesso nei ruoli organici di una Amministrazione dello Stato in seguito a concorsi banditi ed espletati anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 376 del 5 giugno 1951, anche se la nomina in ruolo organico sia di data posteriore.

(*Segue testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.